C/2025/6697

12.12.2025

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 novembre 2025

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma «Pericles V») e che abroga il regolamento (UE) 2021/840

(CON/2025/34)

(C/2025/6697)

Introduzione e base giuridica

Il 15 ottobre 2025 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (il «programma Pericles V») e che abroga il regolamento (UE) 2021/840 ([1]) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale, fatte salve le attribuzioni della BCE, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica, previa consultazione della BCE. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. **Osservazioni di carattere generale**

1.1. La BCE osserva che la proposta di regolamento sostituirà l'attuale programma Pericles IV per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Il programma Pericles V si applicherà dal 2028 al 2034.

1.2. La BCE ribadisce la propria posizione secondo cui il programma Pericles rappresenta un utile contributo alle attività già intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro ([3]). La BCE è fiduciosa che il programma Pericles V continuerà a contribuire alla salvaguardia dell'integrità delle banconote e delle monete metalliche in euro e a contrastare eventuali potenziali minacce all'uso dell'euro come moneta unica.

1.3. La BCE sottolinea il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione. In particolare, la BCE crea i disegni delle banconote e le caratteristiche di sicurezza per le banconote in euro in modo tale da consentire al pubblico e agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate e da fungere da deterrente per i falsari.

1.4. La prima serie di banconote in euro è entrata in circolazione il 1° gennaio 2002. Dal 2013 sono state introdotte gradualmente le banconote della seconda serie, ossia la serie Europa. Per preparare il lancio di banconote con caratteristiche di sicurezza aggiornate, la BCE e le banche centrali nazionali dell'Eurosistema offrono un'ampia gamma di informazioni ai produttori e ai fornitori di apparecchiature per le banconote, così come alle banche commerciali, ai dettaglianti e ad altri soggetti che utilizzano le attrezzature per le banconote o gestiscono contanti quotidianamente. Inoltre, la BCE offre programmi di formazione e materiale didattico per integrare la formazione

([1]) COM(2025) 462 final.

([2]) Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/840/oj).

([3]) Cfr. il paragrafo 1 del parere CON/2006/35 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7); il paragrafo 1.1 del parere CON/2012/17 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7) e il paragrafo 1.2 del parere CON/2018/35 della Banca centrale europea, del 16 agosto 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (il «programma Pericle IV») (GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2) Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito EUR-Lex.

delle categorie professionali che operano con il contante. Ancora, le informazioni sui disegni e sulle caratteristiche di sicurezza sono rese disponibili per il pubblico a seguito del lancio di una nuova serie di banconote. La BCE sta attualmente predisponendo una nuova serie di banconote in euro per far sì che le banconote rimangano sicure, efficienti e sostenibili. Sia i cittadini che gli esperti partecipano attivamente a questo processo. La decisione finale sul tema e sulla veste grafica spetterà al Consiglio direttivo della BCE. La data di introduzione della nuova serie di banconote in euro sarà stabilita più avanti.

1.5. Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di banconote in euro contraffatte presso il proprio Centro di analisi della contraffazione (CAC) e impiega la conoscenza acquisita per fornire consulenza alle autorità di contrasto. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti in merito agli euro contraffatti.

1.6. I falsari utilizzano, tra le altre tecniche, un'ampia gamma di hardware e software per l'elaborazione di immagini digitali. In risposta a ciò, il Central Bank Counterfeit Deterrence Group (Gruppo di banche centrali per la lotta alla contraffazione), di cui la BCE fa parte, supporta e utilizza tecnologie quali i sistemi di deterrenza alla contraffazione, che impediscono la cattura o la riproduzione di immagini di banconote protette.

1.7. La BCE concorda sul fatto che sia necessaria un'attenzione costante per contrastare le minacce di contraffazione emergenti. La BCE accoglie pertanto con favore il fatto che il programma Pericles V miri a contrastare le potenziali minacce all'euro digitale, qualora fosse emesso in futuro, al fine di preservare l'integrità dell'euro come moneta in tutte le sue forme. Analogamente, la BCE accoglie con favore il fatto che negli obiettivi del programma si tenga conto sia delle minacce poste dall'intelligenza artificiale sia delle opportunità investigative che essa offre. È opportuno che le azioni ammissibili ai finanziamenti comprendano potenziali sviluppi futuri in tali settori.

2. **Osservazioni di carattere specifico**

2.1. È opportuno che il titolo e l'articolo 1 della proposta di regolamento siano ampliati per includere un riferimento ad altre potenziali minacce per coprire i nuovi sviluppi, anche nel contesto del futuro euro digitale, in linea con il considerando 12, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'allegato alla proposta di regolamento.

2.2. Ai sensi dell'articolo 7 della proposta di regolamento, il programma Pericles V è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Secondo la relazione che accompagna la proposta di regolamento, il programma Pericles V risulta complementare e coerente con le iniziative intraprese dalla BCE e da Europol. Pertanto, è fondamentale la necessità di garantire coerenza ed evitare inutili duplicazioni con le pertinenti misure adottate da altre entità competenti per quanto riguarda la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche, in particolare da parte, rispettivamente, della BCE e di Europol. Per questo motivo, nell'attuare le azioni ammissibili nell'ambito del programma Pericles V, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione le attività esistenti e pianificate della BCE e di Europol riguardanti minacce contro la moneta unica, quali la contraffazione e la relativa frode, comprese la fabbricazione e la distribuzione di banconote contraffatte. Ciò è coerente con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/840, che il regolamento proposto abrogherebbe. La BCE incoraggia la Commissione a profittare appieno dell'esperienza della BCE nella conduzione di formazione e nella divulgazione di informazioni sulle banconote in euro e a garantire che la proposta di regolamento preveda il pieno coinvolgimento della BCE al riguardo.

2.3. Inoltre, con riferimento all'efficiente cooperazione tra le parti interessate dal programma Pericles V, la BCE ribadisce la propria opinione secondo cui sarebbe utile che la Commissione si tenesse in contatto e coinvolgesse la BCE ed Europol nel processo decisionale relativo al finanziamento delle azioni ai sensi del programma Pericles V, in particolare per esaminare congiuntamente le iniziative. Ciò eviterebbe eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra il programma Pericles V, altri programmi pertinenti e le attività di formazione della BCE ([5]). Tale cooperazione faciliterebbe altresì l'applicazione di una strategia comune contro la contraffazione dell'euro e la relativa frode.

([4]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

([5]) Cfr. il paragrafo 8 del parere CON/2005/22 della Banca centrale europea, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 161 dell'1.7.2005, pag.11), il paragrafo 2.2 del parere CON/2006/35, il paragrafo 2.4 del parere CON/2012/17 e il paragrafo 2.2 del parere CON/2018/35.

Pertanto, è opportuno che l'articolo 8, paragrafo 1, della proposta di regolamento sia modificato nel senso di prevedere la consultazione preventiva delle principali parti coinvolte, incluse la BCE ed Europol, da parte della Commissione in relazione alle azioni da intraprendere. È opportuno che la Commissione conceda alla BCE il tempo sufficiente per familiarizzare con la documentazione riguardante le azioni da intraprendere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e dei punti 1) e 3) dell'allegato alla proposta di regolamento ([6]).

2.4. È opportuno che anche l'articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento sia modificato nel senso di prevedere la consultazione preventiva delle principali parti coinvolte, tra cui la BCE ed Europol, quando la Commissione attua risorse aggiuntive in conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

2.5. La BCE sottolinea la necessità 1) di essere coinvolta regolarmente nella predisposizione delle eventuali relazioni di valutazione durante il programma, per riflettere le misure da questa intraprese e il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione e la relativa frode; 2) che la reazione delle entità che partecipano attivamente nelle relative misure al fianco della Commissione sia adeguatamente inclusa nelle eventuali relazioni di valutazione e nelle comunicazioni; 3) di essere tenuta costantemente informata in futuro in merito al programma e 4) di essere consultata prima dell'adozione di eventuali atti delegati per sviluppare disposizioni per il monitoraggio e la valutazione del quadro. A tal proposito, la BCE rileva che l'articolo 133 del trattato richiede che la BCE sia consultata prima dell'adozione di misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tale obbligo non è limitato alla proposta di regolamento ma si applica anche agli atti delegati che intervengono nelle aree di competenza definite nell'atto legislativo di base. La BCE è consultata in merito alla proposta di regolamento conformemente all'articolo 133 del trattato e, di conseguenza, dovrebbe anche essere consultata prima dell'adozione di ogni atto delegato che dia attuazione a misure ai fini della salvaguardia dell'euro contro la contraffazione e la relativa frode, che sono necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica.

2.6. Infine, per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incluse nei punti 1) e 2) dell'allegato alla proposta di regolamento, la BCE suggerisce di includere azioni congiunte volte a contrastare la fabbricazione di banconote e monete metalliche contraffatte al di fuori dell'area dell'euro e la loro distribuzione nell'area dell'euro. Secondo la relazione che accompagna la proposta di regolamento, sebbene il numero medio di banconote in euro contraffatte individuate ogni anno rimanga sotto controllo, è necessaria una vigilanza costante, come dimostrano la crescente disponibilità su internet o nella darknet di euro e di caratteristiche di sicurezza di qualità elevata contraffatti, l'emergere di banconote con un disegno modificato e l'esistenza di centri di contraffazione monetaria, ad esempio in Turchia e in Cina.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 novembre 2025

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([6]) Cfr. il paragrafo 2.5 del parere CON/2012/17 e il paragrafo 2.2 del parere CON/2018/35.